



ed utilmente svolta dal Dr. Bagnoli nell'interesse dell'amministrazione con poteri successivamente confermati dalla legittima amministrazione dell'Istituto (procura Ghilardoni del 12 maggio 1945); delibera di chiedere al Ministero competente, ai sensi dell'art. 3 del D. L. 5.10.1944 n. 249, la convalida dei provvedimenti suddetti.

Il Consiglio approva ad eccezione di Donati che si richiama alle considerazioni fatte avanti.

Per quanto riguarda inoltre la deliberazione Commissionaria n. 12.1944 con la quale si prorogava al 65° anno di età la scadenza del contratto di impiego del Dr. Bagnoli, il Presidente ritiene che tale deliberazione non debba essere convalidata. Ritiene che la medesima deve ritenersi nulla ai sensi dell'art. 2 della legge speciale sopra citata; propone tuttavia per maggiore garanzia e per l'ipotesi che si possa in avvenire sostenere la sua validità ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, che si chieda al Ministero la formale dichiarazione della sua